

**REGOLAMENTO PER LA ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COORDINAMENTO
DEI SEGRETARI E/O DIRETTORI GENERALI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME**

Approvato nella riunione del Coordinamento dei Segretari e/o Direttori generali del
14 marzo 2025

Art. 1 – Coordinamento dei Segretari e Direttori generali delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome

1. Il Coordinamento è costituito dai Segretari e/o Direttori generali delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome o, in caso di assenza o impedimento, dai loro rispettivi vicari ovvero dai loro sostituti come individuati.
2. Il Coordinamento ha sede presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome, in Roma.

Art. 2 – Funzioni

1. Il Coordinamento fornisce consulenza e supporto alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative, per lo studio e l'approfondimento dei temi di competenza e di interesse. Opera secondo modalità collegiali, condivise e partecipative. Esprime pareri e formula proposte operative, anche su richiesta della Conferenza.
2. Il Coordinamento può avvalersi del supporto dei gruppi di lavoro tematici. Per ogni gruppo di lavoro, viene individuato un Segretario generale che ne coordina o partecipa ai lavori e riferisce al Coordinamento.
3. Il Coordinamento opera altresì come momento di incontro e confronto fra Segretari e Direttori delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome.

Art. 3 – Organizzazione e funzionamento

1. Il Coordinamento individua tra i Segretari e/o Direttori generali il suo Coordinatore, che rimane in carica per due anni e comunque fino all'individuazione del nuovo Coordinatore. In caso di assenza o impedimento del Coordinatore, assume le funzioni il segretario generale più anziano d'età.
2. Il Coordinatore convoca il Coordinamento a cadenza periodica, almeno bimestrale, di regola in presenza e anche in sedi diverse da quella della Conferenza, definendone l'ordine del giorno; lo presiede e ne dirige e coordina i lavori.

3. Il Coordinamento è comunque convocato, su richiesta, anche disgiunta, di almeno un quinto dei suoi componenti corredata da analitica individuazione dei temi da trattare.

4. Il Coordinamento è altresì convocato in via d'urgenza a fronte di formale richiesta di consulenza e supporto pervenuta dalla Assemblea della Conferenza.

5. Il Coordinamento può riunirsi anche in modalità telematica o mista, assicurando l'effettiva e contemporanea partecipazione alla discussione e alla deliberazione di tutti i suoi componenti e la sicurezza dei dati e delle informazioni.

6. Per la validità delle sedute del Coordinamento è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

7. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Coordinatore si avvale di un Comitato di Coordinamento di massimo quattro componenti individuati dal Coordinamento, che lo affianca nell'esercizio delle sue attività.

Art. 4 – Segreteria del Coordinamento

1. Le funzioni di segreteria del Coordinamento sono svolte dall'ufficio del segretariato della Conferenza, su indicazione del Direttore.

2. L'ufficio del segretariato della conferenza assicura il supporto tecnico ed operativo per lo svolgimento delle sedute del coordinamento; cura la stesura del processo verbale che deve essere sottoscritto dal coordinatore, la raccolta degli atti acquisiti alle sedute e dei pareri deliberati dal coordinamento.

3. Il Direttore della Conferenza partecipa alle riunioni del coordinamento e, di intesa con il coordinatore, assicura il raccordo con l'Assemblea della Conferenza.

Art. 5 – Norme finali e di prima applicazione

1. In prima applicazione del presente regolamento, il Coordinamento è insediato entro trenta giorni dalla comunicazione del Coordinatore della Conferenza alla Assemblea dell'istituzione del Coordinamento dei Segretari generali e dell'approvazione del regolamento.

2. La prima riunione di costituzione del Coordinamento è convocata dal Coordinatore della Conferenza o dal Direttore generale su sua delega.